



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO  
Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico

## IPOTESI ACCORDO

### CRITERI E CONTINGENTI

#### PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022

La Delegazione di parte pubblica del Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- quanto all'attuale assetto del Ministero definito dai seguenti atti organizzativi:
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, concernente il *Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico*;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo Economico"*, pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 2021;
  - il decreto del MiSE, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 26 ottobre 2021, con il quale è istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, nell'ambito del Centro di responsabilità del Segretariato Generale;
  - il decreto del MiSE del 19 novembre 2021 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097 e pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2022;
  - l'art. 7 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, *Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*;
  - il decreto del MiSE 19 novembre 2021, recante *"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico"*, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2021 al n. 1097, a valere dal 1° gennaio 2022;

Filacchi

R

DW

R

MA

MA

MS

1



➤ *quanto alla cornice normativa e pattizia:*

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, le norme pertinenti alla contrattazione;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, CCNL triennio 2016-2018, del personale del comparto Funzioni centrali, firmato il 12 febbraio 2018 e i vigenti CCNL;
- gli articoli 17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009, del 14 settembre 2007, inerenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree;
- la clausola di programmazione di cui al punto 7. dell'Accordo integrativo sull'utilizzo del Fondo risorse decentrate, annualità 2021 - definitivamente sottoscritto in data 10 dicembre 2021 a seguito di positiva certificazione (rilasciata dal Dipartimento della funzione pubblica previo accertamento congiunto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, con nota DFP n.81765-P del 6 dicembre 2021) - con la quale è stata effettuata la programmazione di una procedura selettiva di progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2022, entro il limite finanziario di € 800.000,00 (a lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP), a valere sul Fondo risorse decentrate, annualità 2022;
- il decreto ministeriale 10 febbraio 2011, con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero, aggiornato con decreto ministeriale 1° febbraio 2018 e successivamente con decreto ministeriale 6 luglio 2020;

➤ *quanto alla consistenza del Fondo risorse decentrate anno 2022:*

- il capitolo 1700 del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2022, dispone di uno stanziamento pari ad € 9.305.086,51 a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP;
- l'unità tabella, quale atto unilaterale dell'amministrazione, che riporta le voci analitiche di costituzione del fondo risorse decentrate 2022 e le relative poste finanziarie secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 76 del CCNL 12 febbraio 2018, per un importo complessivo di risorse pari a € 9.305.086,51;
- la spesa relativa ai predetti sviluppi economici, nel limite massimo programmato nell'anno 2021 corrispondente a € 800.000,00, a lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, trova capienza nello stanziamento del capitolo 1700 per l'esercizio finanziario 2022;

del

B

M. G. A.

M. S.

H



## CONCORDANO

sui seguenti contingenti, requisiti e criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale a favore del personale di ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico, in linea con la programmazione di cui al punto 7. dell'Accordo integrativo anno 2021, definitivamente sottoscritto il 10 dicembre 2021,

### 1) contingente degli avanzamenti di fascia economica e spesa a carico del Fondo risorse decentrate

Le unità di personale promuovibili alla fascia economica immediatamente superiore, rispetto a quella di appartenenza al 1° gennaio 2022, sono pari complessivamente a 328, per una spesa massima programmata, a valere sulle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate 2022, pari a € 800.000,00 (a lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP).

I contingenti di personale cui attribuire la fascia economica immediatamente superiore all'interno delle Aree, con decorrenza 1° gennaio 2022, sono così ripartiti:

DA	A	N. UNITA'
IIIA/F1	F2	18
IIIA/F2	F3	33
IIIA/F3	F4	10
IIIA/F4	F5	105
IIIA/F5	F6	29
IIIA/F6	F7	5

DA	A	N. UNITA'
IIA/F1	F2	0
IIA/F2	F3	4
IIA/F3	F4	30
IIA/F4	F5	76
IIA/F5	F6	17

DA	A	N. UNITA'
IA/F1	F2	0
IA/F2	F3	1

*T. Badi*

### 2) Avvio della procedura selettiva. Requisiti.

Possono partecipare alla procedura i dipendenti di ruolo del Ministero dello sviluppo economico alla data del 1° gennaio 2022, appartenenti alle Aree funzionali, che abbiano maturato alla medesima data almeno due anni nella fascia economica immediatamente inferiore rispetto a quella in concorso.

La fascia economica di appartenenza ai fini della procedura di selezione per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore è quella attribuita, alla data del 1° gennaio 2022, con provvedimento amministrativo definitivo. Il lavoratore potrà partecipare alla procedura selettiva per la fascia economica in concorso per la quale sia in possesso di tutti i requisiti di ammissione.

Non possono partecipare alle progressioni economiche:

- i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003;

*R DW AS*

*m. A. M.S.*



- i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa, sino all'approvazione della graduatoria finale.

Se provvisti dei requisiti positivi e negativi per l'ammissione alla procedura, possono partecipare alle progressioni economiche orizzontali anche i dipendenti di ruolo in assegnazione temporanea, così come previsto dall'art. 51, comma 9, del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali.

L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure, che saranno, altresì, pubblicate all'interno del sito intranet del MiSE.

### 3) Criteri di selezione

Il riconoscimento della progressione economica avviene sulla base di graduatorie di merito, per ciascuna Fascia economica all'interno dell'Area funzionale, seconda e terza, formulate nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) esperienza professionale maturata;
- 2) valorizzazione della qualità della prestazione resa;
- 3) titoli di studio rilasciati da istituzioni riconosciute dal nostro ordinamento.

Per quanto riguarda i percorsi formativi le Parti concordano di non considerarli in quanto ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 6, punto 3 del CCNL 2006-2007.

- 1) Il primo criterio "**esperienza professionale maturata**" è correlato alle capacità e alle competenze professionali acquisite dal dipendente nel corso degli anni, non oltre il 1° gennaio 2022, ed è valorizzato per un massimo di 20 punti, attribuibili secondo la seguente modalità:
  - 1.a) 0,35 punti per ogni anno di servizio a tempo indeterminato effettivamente prestato nella pubblica amministrazione (come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per un massimo di 12 punti;
  - 1.b) 1 punto per ogni anno di servizio a tempo indeterminato, effettivamente prestato nella medesima fascia economica immediatamente inferiore di appartenenza, per un massimo di 8 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio, si sommano tutti i periodi utili, anni e mesi: i periodi di tempo superiori a 15 giorni sono equiparati ad un mese. Il punteggio massimo conseguibile mediante l'applicazione dei criteri 1.a) e 1.b) corrisponde a 20 punti. Tale punteggio sarà diminuito in misura corrispondente al periodo di assenza non retribuita. Analoga decurtazione sarà effettuata per la sospensione dal servizio a seguito di irrogazione di sanzioni disciplinari.

*Handwritten signatures and initials:*  
M.A. (top left), M.S. (top middle), M.B. (top right), and a '4' (bottom right).

*Handwritten signature:* Daur

*Handwritten mark:* 2



- 2) Il secondo criterio **“valorizzazione della qualità della prestazione resa”** considera i risultati meritevoli conseguiti dal dipendente, correlati alla misurazione della *performance* individuale rilevata dal **“Sistema di misurazione e valutazione della performance”**, adottato con decreto ministeriale 10 febbraio 2011, aggiornato con decreto ministeriale 1° febbraio 2018 e nuovamente rivisto con decreto 6 luglio 2021.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 20 punti ed è determinato dalla somma aritmetica dei punti assegnati ogni anno in relazione all’esito della valutazione della *performance* nel quadriennio 2018-2021. La valutazione massima, pari a 25/25, del **“Sistema di misurazione e valutazione della performance”** dà diritto ogni anno all’attribuzione di punti 5. Le valutazioni inferiori sono riproporzionate assumendo come parametro il punteggio sopra indicato.

Inoltre, nei casi in cui l’aspirante alla progressione sia in possesso di valutazioni della *performance* secondo un Sistema di valutazione differente da quello in uso presso il Ministero, (ad esempio, perché ha prestato servizio presso altra amministrazione), ma pur sempre adottato, con apposito provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 dovrà produrre la relativa scheda rilasciata dall’amministrazione interessata.

- 3) Il terzo criterio **“titoli di studio”** valuta, all’interno di ciascuna Area funzionale, i titoli di studio, culturali e professionali conseguiti dal candidato.

Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di più **“titoli di studio”** ne sarà considerato uno solo, ovvero quello corrispondente al punteggio più alto; qualora sia in possesso anche di **“ulteriori titoli di studio”**, l’ulteriore punteggio conseguibile si sommerà al punteggio ottenuto per i **“titoli di studio”**, per un massimo di 20 punti. Le tabelle che seguono riportano nel dettaglio i titoli di studio e gli ulteriori titoli di studio nonché i relativi punteggi conseguibili nelle rispettive Aree di appartenenza.

<b>PRIMA AREA</b>	<b>titoli di studio</b>	Diploma di istruzione secondaria di primo grado	<b>15</b>	<b>Max 2 punti</b>
		Diploma di qualifica professionale (biennale o triennale)	<b>16</b>	
		Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale)	<b>18</b>	
	<b>ulteriori titoli di studio</b>	Diploma di laurea triennale	<b>1</b>	
		Diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/Magistrale	<b>2</b>	

Handwritten signature in blue ink.

R De V...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and the number '5'.



<b>SECONDA AREA</b>	<b>titoli di studio</b>	Diploma di qualifica professionale (biennale o triennale)	<b>8</b>	<b>Max 2 punti</b>
		Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale)	<b>15</b>	
		Diploma di laurea triennale	<b>16</b>	
		Diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/Magistrale	<b>18</b>	
	<b>ulteriori titoli di studio</b>	diploma di laurea triennale	<b>0,5</b>	
		Seconda laurea specialistica; master universitario di I e II livello; diploma di specializzazione (per ogni titolo posseduto)	<b>1</b>	
dottorato di ricerca; abilitazioni professionali (non conteggiata l'iscrizione all'albo).		<b>1,5</b>		

<b>TERZA AREA</b>	<b>titoli di studio</b>	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale o quinquennale)	<b>10</b>	<b>Max 5 punti</b>
		Diploma di laurea triennale	<b>12</b>	
		Diploma di laurea Specialistica/Vecchio ordinamento/Magistrale	<b>15</b>	
	<b>ulteriori titoli di studio</b>	diploma di laurea triennale	<b>0,5</b>	
		Seconda laurea Specialistica; Master universitario di I e II livello; diploma di specializzazione (per ogni titolo posseduto)	<b>2</b>	
		dottorato di ricerca; abilitazioni professionali (non conteggiata l'iscrizione all'albo).	<b>2,5</b>	

*File*

Il punteggio massimo complessivo raggiungibile dal dipendente, all'interno di ciascuna Area funzionale, corrisponde a 60/60, quale sommatoria dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio.

*R.* *M. G.* *F.* *M/S* *h*  
*D. Vini* **6**

*P*



La fascia economica immediatamente superiore all'interno dell'Area di appartenenza, conseguita a seguito della procedura selettiva, come previsto dall'art. 18, comma 2, del CCNL 2006-2009, sarà attribuita a decorrere dall'anno di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2022.

Roma, 3 agosto 2022

LA PARTE PUBBLICA

C. 2 -

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CONFESAL UNSA  
Sindacato Magliani  
~~Foro~~ (FIPCCIL)  
CONFINTESA  
No No Strano

Stefano De (UILPA)

CISC FP C. 2 FLP

Urcolo De Viro CISC  
FLP Belli







## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

### **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI CONTINGENTI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022**

La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,

- VISTA** l'ipotesi di accordo siglata dalle Parti il 3 agosto 2022 inerente la definizione dei criteri e dei contingenti per le progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2022, a valere sul Fondo risorse decentrate 2022;
- VISTA** il parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo, rilasciato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con nota prot.n.34931 del 19 agosto 2022;
- VISTO** la certificazione positiva, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs.165/2001, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP n.0077409-P-14/10/2022, a seguito di accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP (nota MEF-RGS 240519 del 13/10/2022), all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo 3 agosto 2022 a condizione di rettificare, in sede di definitiva sottoscrizione - l'importo limite stimato per la spesa delle progressioni economiche orizzontali, pari a € 800.000,00 in fase di programmazione anno 2021 – in un onere corrispondente a € 692.182,86, come da allegato B alla relazione tecnico-finanziaria;

#### **CONCORDANO**

di sottoscrivere, in via definitiva, l'unita ipotesi di accordo, siglata dalle Parti abilitate il 3 agosto 2022, inerente la definizione dei criteri e dei contingenti per le progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2022, con la seguente variazione:

- nel testo, ove indicato l'importo di euro "800.000,00" leggasi invece euro "692.182,86".

Roma, 25 ottobre 2022

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI